Avv. Gluseppe CUPPONIO Via Due Aio, 104 - 73048 - Nardo Tol 0833.87.24.63 - fax 0833/19364517 studiolegalecupponei/heheithtet.jt

Cron.

Rap. TRIBUNALE DI BRESCIA

Ricorso ex Art. 633 enc per consegna di cose

Ill.mo Sig. Presidente

nato a Codogno il 02 luglio (CF material de la via de la canonica d'Adda (BG) alla via de la canonica d'Adda (BG) alla via elettivamente domiciliato in assessa alla via assessa presso io studio dell'avv. del Foro di Bresela e rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli Avv.tl Giuseppe CUPPONE del Foro di Lecce, con studio in Nardò, vin Due Aie n. 104 e Dario Mario Mario del Foro di Assignate, con studio in Bergamo, via Maria Maria giusto mandato a margine del presente atto; si chiede che le comunicazioni di cancelleria vengano inviate all'avv. al numero di fax

PREMESSO

- 1) che il ricorrente ha intrattenuto con il A una serie di rapporti bancari finalizzati al finanziamento della propria attività imprenditoriale regolati sul conto corrente n. 91147;
- 2) che avendo necessità di acquistare un immobile per adibirlo ad uso ufficio per svolgero la propria attività di geometra, veniva richiesto alla predetta Banca un leasing, che veniva erogato per il tramite della propria controllata. Il mediante la sottoserizione del contratto n. 12950 del 26.9.2000:
- 3) che quale condizione imprescindibile per l'effettiva erogazione dei credito richiesto, il oltre a pretendere il versamento dell'anticipo, imponeva l'acquisto di una serie di titoli di propria emissione, nonché la stipula di una sedicente Polizza

Avv. Giuseppe CUPPONE

ORIGINALE

Vi conferiaco sia congiuntamente sis disgiuntaments ampio mandato di rappresentarmi difendermi, nella procedure di cui al presente atto, tanto in primo che in secondo grado, nonché in quelle eventuali di opposizione ed esocuzione.

Vi munisco di ogni facoltà di legge, niuna esclusa o occertuata, comprese quelle di transigere e conciliare, proporte domande riconvenzionali oppure riconvenzionali oppuro incidentali, opposizioni, reclami, appelli, deferire giuramenti decisori, fare istanza per sequestri giudiziati e conservativi, chiamate di terzi, con facolta altresi di nominare altri avvocati nominara altri avvocati e produratori con pari poteri. Vi autorizzo, si sensi del D.Lga.

196/2003, art. 13. a utilizzare i dati personali a Voi riferiti per la dirittl, difasa dei mial organizzarii in modo che gli stessi risultino correlati all'incarico conferitovi ed al perseguimento delle finalità di cui al mandato, a comunicare al Vs colleghi i dati con l'abbliga di rispettare il segreta professionale a di diffondazi, esclusivamente, nei limiti strettamente pertinenti

Ratifico, sin da ora, Il Vs operato o quello del Va sostituti e degli altri da Voi nominati.

Eleggo domicilio presso lo Studio dell'avy. Federica Gasparini, in Brescia, alla via Solferinon,55. Nardoò - Bergamo 22 dicembre


A autentica

Avv. Gluseppe CUPPONE Vin Due Aig, 104 - 73048 - Nardo Tel 0833,87,24.63 - fax 0833/1936451 studiologalecuppones/Petrospect it Via Marie Danie Danie Via Marie Danie Dani

previdenziale, il cui controvalora originario d'acquisto doveva essere costituito in pegno per un importo complessivo di £. 300.000,00;

- 4) che le sopra richiamate somme costituivano ed erano il provento di anni di attività imprenditoriale e costituivano quindi i risparmi del ricorrente;
- por il tramite della Ambienta, con sede in Brescia alla Ambienta, nonché della Ambienta, con sede in Verona alla via Ambienta, riguardavano i soguenti prodotti: a) Fondo Capitalgest Europa operazione n. L 46363 per € 25.822,00 (doc. 1), b) Fondo Capitalgest Pacifico operazione n. L 53960 per € 25.822,00 (doc. 2), c) Fondo Capitalgest Europa operazione n. L 53960 per € 25.822,00 (doc. 3), d) Fondo Capitalgest Europa operazione n. L 49351 per € 10.329,00 (doc. 3), d) Fondo Capitalgest Pacifico operazione n. L 53344 per € 10.329,00 (doc. 4), 2) Polizza Risparmio & Prévidenza proposta n. 703166 del 18.07.2000 per un importo di Lire 60.000.000 ovvero di € 30.987,41 (docc.12 e 13), f) Polizza Risparmio & Previdenza proposta n. 749241 del 25.09.2000 per un importo di Lire 100.000.000 ovvero di € 51.645,69 docc. 12 e 14).
- 6) che, avendo deciso di codere il predetto contratto di Leasing, operazione che si concretizzò perfettamente con l'assenso formale delle banche originariamente coinvolte, il ricorrente richiese contestualmente lo svincolo e la liquidazione degli importi di cui il Banco di Brescia pretese l'investimento:
- 7) che con sommo stupore del ricorrente non soto i titoli in questione non avevano generato alcun profitto, ma essendo (per come si è dopo scoperto) prodotti ad alto rischio d'investimento avevano perduto gran parte del loro valore:
- 8) che a mezzo dello scrivente procuratore avv. Giuseppe Cuppone sono state indirizzate agli istituti - banche sopra detti due distinte richieste di esibizione di tutta la documentazione che al

Avv. Gluseppe CUPPONE
Via Due Aic, 104 – 73048 – Nardo
Tel 0833.87.24 63 – Inx 0833/1936451
studiologalacuppone@chcupnet u



sensi del T.U.B. e del T.U.I.F. vanno necessariamente sottoscritte in presenza di prodotti di tale natura (doc. 5 e 6));

- per conto di contratti (doc. 7) producendo per la prima volta solo la copia del contratti di Intermediazione mobiliare (docc. 8, 9, 10 e 11). Inoltre, in detta missiva la Banca, oltre a non esibire i documenti sul rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, la scheda informativa, le condizioni generali di contratto, declinava ogni responsabilità in merito alle perdite subite dal cliente;
- per conto di proposte di polizza previdenziale (docc. 13 e 14). Inoltre, in detta missiva la Banca, oltre a non esibire i contratti definitivi di detti sedicenti piani previdenziali non esibiva nemmeno i documenti sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari. la scheda informativa, le condizioni generali di contratto, declinava ogni responsabilità in merito alle perdite subite dal cliente:
- l'intermediario (in questo caso manufica in materia bancaria, finanziaria ed assigurativa.

 L'intermediario (in questo caso manufica e le sue divisioni casicurativa.

 L'intermediario (in questo caso manufica e le sue divisioni casicurativa.

 L'intermediario (in questo caso manufica e le sue divisioni casicurativa.

 L'intermediario (in questo caso manufica e le sue divisioni casicurativa.

 L'intermediario (in questo caso manufica e le sue divisioni casicurativa.

 L'intermediario (in questo caso manufica e le sue divisioni casicurativa.

 L'intermediario (in questo caso manufica e le sue divisioni casicurativa.

 L'intermediario (in questo caso manufica e le sue divisioni casicurativa.
- 12) che, segnatamente:
 - " l' art. 23 co. 1 D. Lgs. Nº 58/98 (T.U.F.)²³ dispone testualmente che "I contratti relativi alla prestazione dei servisi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti":



- l'art. 28 co. 1 lett. b) della Delibera Consob n° 11522/98 (Regolamento di attuazione T.U.F.)²⁴ dispone testualmente "Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono: ...b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 32";
- intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento".
- che, nel caso di cui al punto che precede, a mente dell'art. 23 co. 3 della Delibera Consab nº 11522/98: "Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione, Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico e su altro supporto equivalente, in cui sia fatto espitatto riferimento alle avvertenze ricavute";
- 13) che, peraltro, l'art. 28 co. 5 della Delibera Consob nº 11522/98 espressamente dispone che "Gli intermediari autorizzati mettono sollecitamente a disposizione dell'investitore che ne



faccia richiesta i documenti e le registrazioni in loro possesso che lo riguardano, contro rimborso delle spese effettivamente sostenute;

- 14) che, come ben si è visto, la fase pre e contrattuale del rapporto intermediario/investitore è analiticamente disciplinata quanto all'obbligo di consegna al cliente di tutta la documentazione contrattuale, documentazione che, la ogni caso, l'Intermediario deve mettere prontamente a disposizione del cliente a richiesta di questi (c.f.r. art. 28 co. 5 Delibera Consob n. 11522/98);
- 15) che, sostanzialmente, l'obbligo normativo dell'intermediario di consegnare la documentazione contrattuale si sostanzia in un facera afforente a documenti (quindi "cose mobili") espressamente indicati;
- l'ammissibilità del procedimento monitorio per ottenere copia della documentazione inerente a contratti di conto corrente e di apertura di credito (c.f.r. Tribunale di Bari G.l. dott. Di Lalla D.l. nº 782/02) per ottenere copia dei contratti e dei prospetti inerenti prodotti finanziari (cfr www.studiotanza.it D.l. del 21.11.2006 Pres. Esposito);
- D. Lgs. n. 58/98 non si applicano le disposizioni di cui al titolo VI capo I del testo Unico Bancario (il cul art. 119 co. 4 sancisce il diritto del cliente ad ottenero entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni banacarie), è pur vero che l'intermediario Banco di Brescia ha omesso di mettere sollecitamente a disposizione della ricorrente i documenti richiesti (giusta disposto ex art. 28 co. 5 della Delibera Consob nº 11522/98) ponostante le innumerevoli richieste verbali e lo richieste scritto allegate (docc. 6 e 7);
 - 18) che, pertanto, sussistono i presupposti ex art. 633 c.p.c. per ottenere l'ordine di consegna.

Avv. Gluseppe CUPPONE
Vis Due Aie, 104 - 73048 - Nardò
7el 0833.87.24;63 - fax 0833/1936451
studiolegalecupponer@qhqupner.it



Tanto premesso il sig. Mario BORTOLLONI, come in atti rappresentato, difeso e domiciliato

Chiede che l'On. Tribunale di Brescia adito, con decreto munito di clausola di provvisoria escuzione, voglia ingiungere al filmental supple S.p.A., in persona del suo legale rappresentante "pro tempore", con sede in seed n. 13; nonché alla suprembre de suidence sur in persona del suo legale rappresentante "pro tempore", con sede in Mana (371) de la la la de di consegnare al Sig. Manufacturation, ai sensi o per gli effetti del combinato disposto dell' art. 28 co. 5 della Delibera Consob aº 11522/98 c dell'art, 633 C.p.C., in relazione ai prodotti di cui al punto 5 lett. e, f della premessa del presente atto, copia della seguente documentazione: 1) contratti e documenti tutti sottoscritti dal Sig. 2) documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'allegato nº 3 Delibera Consob nº 11522/98 e relativa attestazione dell'avvenuta consegna del documento Sig. Manie 18 (3) documento comprovante il rifiuto da parte del Sig. Marie Resperienza in fornire alla banca notizio circa l'esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari di cui agli artt. 28 co. 1 lett. a) e 30 Delibera Consob nº 11522/98; 4) documento sugli obiettivi finanziari; 5) documentazione comprovente l'avvenuta informazione da parte della banca al Sig. della non adeguatezza delle operazioni di investimento di cui al presente ricorso ex art. 29 co. 3 Delibera Consob nº 11522/98. 6) prospetti informativi delle operazioni di investimento con attestazione di avvenuta ricezione del prospetto sottoscritto dal Mario BORTOLLONI; 7) Rendicontazione del capitale lordo erogato (comprensivo di Imposte commissioni ed oneri vari) e del capitale liquidato sulle singole operazioni. Oltre spese diritti ed onorari del presente procedimento, come da nota. Si producono gli indicati documenti:

Avv. Gluseppe CUPPONE Via Duc Aic, 104 - 73048 - Nardo Tel 0833.87 24.63 - fax 0833/1936451 studiolegalocuppone/ifchenpnet if

- 1) copia lettera conferma per Fondo Capitalgest Europa operazione n. L 46363;
- 2) copia lettera conferma per Fondo Capitalgest Pacifico operazione n. L 53960;
- 3) copia lettera conferma per Fondo Capitalgest Europa operazione n. L 49351;
- 4) copia lettera conferma per Fondo Capitalgest Pacifico operazione n. L 53344;
- 5) copia lettera racc. a. r. del 23/05/2008 e avviso ricevimento da avv. Giuseppe Cuppone /

Ballie Malesta - Capital Gest;

6) copia lettera racc. a. r. del 03/09/2008 e avviso ricevimento da avv. Giuseppe Cuppone /

- 7) copia lettora racc. del 23/07/2008 da 100 con constituta del 100 copia lettora racc.
- 8) copia contratto intermediazione mobiliare codice piano 1071020 02;
- 9) copia contratto intermediazione mobiliare codice piano 1071021 03;
- 10) copia contratto intermediazione mobiliare codice piano 1071024 06;
- 11) copia contratto intermediazione mobiliare codice piano 1071025 07;
- 12) copis lettera raco. del 02/12/2008 da Caralli Santa l'avv. Giuseppe Cuppone;
- 13) copia sedicente proposta di polizza previdenziale e risparmio n. 703166;
- 14) copia sedicente proposta di polizza previdenziale e risparmio n. 749241;
- 15) nota spese.

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, della Legge 488/99, e succ. modifiche e integrazioni, si dichlara che il valore della presente controversia è di € 82633.10.

Il contributo unificato da versarsi corrisponde all'importe di Euro 250,00.

Nardò - Bergamo, 22, dicembre 2008

avv. Giuseppe CUPPONE

DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA DEL TRIBUNALE Brescio, 29 DIC. 2008

IL CAP CELLIERE Alessandro Gaut

Avv. Gluseppe CUPPONE Via Due Aie, 104 – 73048 – Nardò Tel 0833.87.24.63 – fax 0833/1936451 studiologalocuppone@cheapnet.ii

Marie Describe operation Marie Marie Describe De

IL GIUDICE UNICO DEL TRIBUNALE DI BRESCIA

Giudica dr. Aucou

letto il ricorso che precede; verificata la propria competenza; esaminata la documentazione prodotta a sostegno della domanda; letti ed applicati gli artt. 633 e segg. C.p.c..

II Prosidente

INGIUNGE

sede in Description all suo legale rappresentante "pro tempore", con sede in Description, in persona del suo legale rappresentante "pro tempore", con sede in description, di consegnare immediatamente e senza dilazione al sig. (CF (CF)), residente in Oscionada del via delle conclusioni del ricorso, nonché di pagare in favore dello stesso le spese e competenze del presente procedimento che liquida in complessivi e per onorario di avvocato, oltre il 12.5% per rimborso forfetario ex art. 15 L.P., IVA e CPA come per legge, nonchè le spese successive occorrende.

Visto ed applicato l'art. 642 cpc autorizza e dichiara l'esecuzione provvisoria del presente decreto e avverte espressamente e formalmente il debitore che nel medesimo termine di 40 giorni dalla notifica del presente atto può essere proposta opposizione.

Brescia, 7.1.08

DEPOSITATO IN GANGELLERIA

Giovenni Nappi

4